SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1994.

Sospensione dalla carica di un deputato regionale dell'assemblea siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa, in data 30 novembre 1994, nei confronti del sig. Giuseppe Giannì, per il reato di cui agli articoli 81 cpv., 110 e 323 del codice penale;

Vista la comunicazoine del commissario dello Stato nella regione Sicilia, prot. 82/RIS. 2A2 del 2 dicembre 1994;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale dell'assemblea siciliana sig. Giuseppe Giannì;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplati dalla legge;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Giannì è sospeso dalla carica di deputato regionale dell'assemblea siciliana a decorrere dal 30 novembre 1994.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario di cui in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 5 dicembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A7929

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 novembre 1994, n. **687.**

Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le disposizioni del capo II «Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia» del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

Viste le integrazioni e le modificazioni apportate alla predetta normativa con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, recante norme sul coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata;

Visto l'art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, recante la «Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia»;

Visto il proprio decreto 26 novembre 1991, recante criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione;

Ritenuto di dover adottare, a norma dell'art. 10, comma 3, della surrichiamata legge n. 82 del 1991, nuove disposizioni dirette ad individuare sia i criteri per la formulazione del programma per la protezione di chi collabora con la giustizia, sia i procedimenti per la sua adozione e attuazione, anche con riferimento al tema del cambiamento delle generalità e alla predisposizione dei documenti di copertura oltre che alle modalità di formulazione della proposta di ammissione a detto programma, ai compiti istruttori della commissione centrale e alle attività demandate al capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, sopra indicato, che sullo schema del presente provvedimento si è espressa nella seduta del 16 novembre 1994;

Sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, che sullo schema del presente provvedimento si è espresso nella riunione del 24 novembre 1994;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Modalità per la formulazione del programma

1. La commissione centrale prevista dall'art. 10, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, denominata legge negli articoli seguenti, formula lo speciale programma di protezione per i soggetti indicati nell'art. 9 della medesima legge dopo aver acquisito:

a) la proposta motivata del procuratore della Repubblica ovvero, previo parere favorevole di questi, del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza o del prefetto;

b) il parere del procuratore nazionale antimafia, allorché ricorrano le condizioni previste dall'art. 3;

c) la completa e documentata attestazione delle situazioni soggettive indicate nell'art. 12 della legge;

d) specifiche e dettagliate indicazioni sulle misure preventive e di protezione già adottate o adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da altri organi, nonché ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente per definire la gravità e l'attualità del pericolo in relazione alla collaborazione o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio relativamente a delitti compresi fra quelli previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale.

2. La commissione può altresì acquisire, anche mediante e a seguito dell'audizione del procuratore nazionale antimafia, dell'autorità che ha formulato la proposta o di altra autorità che ad essa è interessata, ogni ulteriore notizia utile ai fini della formulazione del programma di protezione, ivi compresi gli elementi concernenti l'importanza del contributo per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio penale e quelli di interesse ai fini delle dichiarazioni impegnative da rendere a norma dell'art. 12 della legge.

3. Quando è necessario al fine di prevenire gravi delitti che attentano alla vita o alla incolumità delle persone esposte al pericolo per effetto della collaborazione, la commissione può utilizzare anche gli atti e le informazioni trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 118 del codice di procedura penale ovvero a norma dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, o dell'art. 102 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. La commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti, purché siano presenti alla seduta almeno cinque di questi, di cui almeno un magistrato. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'art. 2, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali, e le attività svolte per la attuazione dello speciale programma di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati ad organi diversi da quelli preposti all'attuazione dello speciale programma di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.

6. Nello svolgimento dei compiti istruttori indicati nei commi precedenti, la commissione si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

Art. 2.

Contenuti della proposta

1. La proposta per l'ammissione allo speciale programma di protezione contiene la indicazione delle persone esposte al pericolo e dei motivi dai quali derivano il pericolo stesso, la sua gravità e attualità. Per evidenziare l'importanza del contributo, gli elementi concernenti il pericolo per l'incolumità e quelli di interesse ai fini delle dichiarazioni impegnative di cui all'art. 12 della legge, la proposta del procuratore della Repubblica di ammissione allo speciale programma di protezione, ovvero il parere dello stesso procuratore, quando la proposta è effettuata da altra autorità, indica, fra l'altro, i principali fatti criminosi sui quali il soggetto proposto sta rendendo le dichiarazioni e i motivi per i quali esse sono ritenute attendibili e importanti per le indagini o per il giudizio. La proposta o il parere precisa, inoltre, se risultano elementi che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni acquisite e, nel caso si tratti di dichiarazioni rese da soggetto appartenente a un gruppo criminale, di quale gruppo si tratta e quale ruolo in esso ricopre il soggetto proposto.

2. Salvo che sussistano specifiche ed eccezionali esigenze che ne rendano inopportuna la immediata trasmissione, il procuratore della Repubblica allega alla proposta o al parere reso all'autorità proponente copia del verbale dell'atto, di seguito denominato «verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione», con il quale il soggetto interessato ha manifestato all'autorità giudiziaria la volontà di collaborare e nel quale ha reso, con le forme e le modalità previste dal codice di procedura penale per gli atti di indagine del pubblico ministero, le informazioni indicate nel comma 1 ed ha esposto, fra l'altro, quantomeno sommariamente, i dati utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori.

3. Il verbale delle dichiarazioni preliminari è sostituito dal «verbale di informazioni ai fini delle indagini» quando il soggetto proposto risulta estraneo a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti.

4. Dal contenuto del verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o del verbale di informazioni è fatta menzione nella proposta o nel parere del procuratore della Repubblica anche nei casi in cui non è possibile la contestuale trasmissione per i motivi indicati nel comma 2.

5. La proposta indica se, a seguito della redazione del verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o del verbale di informazioni, sono state interessate le autorità di pubblica sicurezza per l'adozione delle eventuali misure di tutela, e, qualora la dichiarazione sia resa da soggetti detenuti o internati ovvero li coinvolga, anche il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. In tali casi, deve essere acquisita la documentazione proveniente dalle autorità competenti e attestante il tipo di misure adottate.

6. Quando la proposta o il parere del procuratore della Repubblica riguarda persone esposte a pericolo per effetto di collaborazione offerta anteriormente, il verbale delle dichiarazioni preliminari o il verbale di informazioni è sostituito da informazioni scritte sul contenuto della collaborazione.

Art. 3.

Parere del procuratore nazionale antimafia

1. Sulla proposta di ammissione allo speciale programma di protezione, la commissione centrale richiede il parere del procuratore nazionale antimafia quando la collaborazione attiene a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, in relazione ai quali sussiste la possibilità che più uffici del pubblico ministero procedano a indagini collegate a norma dell'art. 371 dello stesso codice.

2. Il parere indicato nel comma 1 può essere richiesto anche quando sussistono elementi per ritenere che le notizie, le informazioni e i dati attinenti alla criminalità organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia dispone per l'esercizio delle sue funzioni siano necessari per la formulazione del programma di protezione e, in specie, per le valutazioni della commissione sulla importanza del contributo e sui pericoli per l'incolumità.

Art. 4.

Provvedimenti del capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza

1. Il capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza adotta le misure indicate nell'art. 11, comma 1, secondo periodo, della legge, allorché ricorrono casi di particolare urgenza che non consentono di attendere le deliberazioni della commissione centrale.

2. La particolare urgenza delle misure, i loro contenuti e la loro durata sono determinati dal capo della Polizia sulla scorta della proposta o, quantomeno, di una dettagliata segnalazione delle autorità competenti per la proposta che evidenzi l'importanza del contributo, gli elementi concernenti i pericoli per l'incolumità e che indichi le persone esposte al pericolo, i motivi dai quali derivano il pericolo stesso, la sua gravità e la sua attualità, nonché le ragioni per le quali le misure adottate o fatte adottare anche da parte del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non sono ritenute idonee. Prima di adottare le misure, il capo della Polizia acquisisce il parere di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, nonché, ove necessarie in relazione alle misure da adottare, le attestazioni di cui alla lettera *c)* dello stesso articolo. Se il verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o il verbale di informazioni non è trasmesso unitamente alla segnalazione, questa ne deve riportare il contenuto o deve comunque attestarne l'acquisizione.

3. Decorsi novanta giorni, il provvedimento del capo della Polizia cessa di avere effetto se la commissione non ha deliberato il programma di protezione, sulla proposta formulata nelle forme e con le modalità previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della legge e dall'art. 2 del presente decreto. Il termine è prorogabile una sola volta non oltre novanta giorni, sempreché l'autorità proponente abbia trasmesso la proposta di ammissione allo speciale programma.

4. Il termine indicato nel primo periodo del comma 3 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i provvedimenti del capo della Polizia adottati prima di tale data.

Art. 5.

Modifica e revoca del programma

1. Lo speciale programma di protezione previsto dall'art. 10 della legge è a termine e può essere modificato o revocato in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e all'osservanza degli impegni assunti a norma di legge.

2. Prima di procedere alla seduta per la delibera sulla revoca del programma, il presidente della commissione centrale dispone per l'acquisizione del parere dell'autorità che ha formulato la proposta e, se ricorrono le condizioni indicate nell'art. 3, del parere del procuratore nazionale antimafia. Ove occorra, la commissione, prima di procedere alla revoca, provvede altresì a richiedere alle autorità competenti i dati e le informazioni indicati nell'art. 1.

3. La revoca è disposta quando è cessata l'esposizione a grave e attuale pericolo ovvero sono ritenute comunque adeguate le ordinarie misure di tutela adottabili dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta o internata, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Nella valutazione sulla attualità e sulla gravità del pericolo, la commissione tiene conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese. Le dichiarazioni sono valutate anche con riferimento alla loro utilizzabilità nei giudizi e tenendo conto delle indicazioni offerte dalle autorità giudiziarie competenti in ordine alle verifiche compiute sulla attendibilità delle dichiarazioni medesime.

5. Qualora il soggetto interessato non abbia rispettato gli impegni che, a norma dell'art. 12 della legge, ha assunto all'atto della sottoscrizione dello speciale programma di protezione, la commissione può disporne la modifica o la revoca allorché ritenga che, per effetto delle inosservanze, del compimento di fatti costituenti reato o per altra ragione comunque connessa alla condotta di vita del soggetto interessato, non sia più possibile assicurare misure di protezione ovvero queste siano superflue perché le condotte tenute sono di per sé indicative del reinserimento del soggetto nel circuito criminale ovvero del mutamento o della cessazione della situazione di pericolo conseguente alla collaborazione.

6. Costituiscono fatti valutabili ai fini della modifica o della revoca delle misure di tutela e di assistenza sia l'avvenuto cambiamento delle generalità del soggetto interessato sia l'offerta al medesimo della concreta possibilità di svolgere attività di lavoro o di impresa.

7. Nel provvedimento con il quale ammette il soggetto allo speciale programma di protezione, la commissione indica il termine, non superiore a cinque anni e non inferiore a sei mesi, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sulla modifica o sulla revoca del programma Se il termine non è indicato, esso è di un anno dalla data del provvedimento.

8. La commissione è comunque tenuta alle verifiche indicate nel comma 7 ogni volta che ne faccia motivata richiesta il capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza o l'altra autorità che ha formulato la proposta.

9. Salva la facoltà della commissione di richiedere all'autorità competente di procedere al riesame dei provvedimenti emessi a norma dell'art. 13-*ter* della legge, la modifica o la revoca dello speciale programma di protezione non produce effetti sui provvedimenti medesimi e sulla applicabilità delle disposizioni dell'art. 147-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Art. 6.

Rapporti con l'autorità giudiziaria e con l'Amministrazione penitenziaria

1. Per la formulazione del parere previsto dall'articolo 13-*ter* della legge e, comunque, per la migliore formulazione o adeguamento del programma di protezione, il direttore dell'istituto penitenziario, prima di inoltrare la domanda di un detenuto ammesso allo speciale programma di protezione, tendente ad ottenere la concessione dei permessi premio o delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 25 luglio 1975, n. 354, e di inoltrare, per l'approvazione, il provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno, informa l'autorità che ha deliberato il programma e il Servizio centrale di protezione.

2. Prima di formulare il parere previsto dall'art. 13-*ter* della legge, la commissione centrale richiede all'autorità giudiziaria informazioni sulle verifiche relative all'attendibilità della collaborazione emergenti dai provvedimenti che hanno definito i procedimenti in relazione ai quali la collaborazione è stata prestata, ovvero, se la definizione non è avvenuta, dei provvedimenti che hanno concluso le fasi in cui ognuno di essi si trova.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 147-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la relativa attestazione può essere richiesta al Servizio centrale di protezione ovvero all'autorità che ha deliberato il programma di protezione o che ha adottato le misure.

Art. 7.

Modalità di custodia in istituto penitenziario

1. Quando la proposta di ammissione allo speciale programma di protezione è formulata nei confronti di soggetti detenuti o internati e sempreché non siano adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 4, o dall'art. 13-*bis* della legge, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare i soggetti medesimi a istituti separati o ad apposite sezioni di istituto. L'assegnazione è disposta fino alla definizione dello speciale programma di protezione e anche successivamente a questo salvo che, in tal caso, il Dipartimento non ritenga di dover provvedere per l'assegnazione ad altro istituto o sezione di istituto.

2. In vista della formulazione della proposta di cui al comma 1 e su richiesta del procuratore della Repubblica che ha raccolto il verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o il verbale di informazioni, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sentito il procuratore nazionale antimafia, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, e a richiesta del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, quando questi ha adottato misure di protezione a norma dell'art. 4, può disporre la custodia dei detenuti e degli internati in istituti separati o in apposite sezioni di istituto, curando però che si tratti di istituti o sezioni comunque diversi da quelli indicati nel comma 1. Allo stesso modo, su richiesta del procuratore della Repubblica e osservata la procedura indicata nel periodo che precede, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria provvede nei confronti dei soggetti dei quali il procuratore della Repubblica si appresta a raccogliere il verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o il verbale di informazioni; in tal caso, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria cura che i soggetti medesimi siano custoditi in istituti o sezioni di istituto che garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza.

3. Nei casi indicati nei commi precedenti, la custodia è assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato e le altre modalità stabilite con il decreto da adottarsi a norma dell'art. 13-*ter*, comma 4 della legge.

Art. 8.

Custodia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari

1. La richiesta del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'art. 13-*bis* della legge, e le autorizzazioni dell'autorità giudiziaria, previste dallo stesso articolo e dall'art. 13, comma 4, della medesima legge, possono essere formulate e adottate sentito il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria in ordine all'attuale idoneità, quale risultante dai dati in suo possesso, della custodia in istituto penitenziario a salvaguardare efficacemente ogni esigenza di sicurezza relativa al detenuto o all'internato, per il quale è stata proposta l'ammissione allo speciale programma di protezione ovvero sono state adottate dal capo della Polizia le misure indicate dall'art. 11, comma 1, della legge.

2. Almeno ogni tre mesi, le autorità giudiziarie che hanno concesso le autorizzazioni indicate nel comma 1 provvedono a valutare nuovamente la sussistenza dei gravi e urgenti motivi di sicurezza che avevano imposto la custodia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari. Prima di procedere al rinnovo delle autorizzazioni, la competente autorità giudiziaria acquisisce aggiornate indicazioni

dal capo della Polizia, nelle ipotesi previste dall'articolo 13-*bis*, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in ogni caso, e dal procuratore nazionale antimafia, oltre che nei casi di cui all'art. 13-*bis*, comma 3, della legge, quando ricorrono le condizioni indicate nell'art. 3 del presente decreto.

3. I provvedimenti con i quali sono adottate, a norma degli articoli 13, comma 4, e 13-*bis* della legge, le misure di custodia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari hanno comunque efficacia non oltre la definizione del programma di protezione.

Art. 9.
Predisposizione del documento di copertura

1. Ai fini della predisposizione del documento di copertura previsto dall'art. 13, comma 2, della legge, il direttore del Servizio centrale di protezione richiede agli uffici competenti esemplari in bianco per carte di identità o per altri documenti di identificazione.

2. Il Servizio centrale di protezione provvede alla predisposizione del documento e chiede alle autorità competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, le registrazioni previste dalla legge e gli ulteriori adempimenti eventualmente necessari.

3. Presso il Servizio centrale di protezione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento di copertura predisposto a norma dei commi precedenti. Presso gli uffici competenti è tenuto un registro riservato attestante il numero e le caratteristiche degli esemplari per carte di identità o per titoli a questa equipollenti rilasciati al Servizio centrale di protezione a norma del comma 1.

Art. 10.
Documentazione relativa al cambiamento delle generalità

1. Il registro dei dati di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, è composto di fogli in doppia pagina, conformi al modello in allegato *A* al presente regolamento, ed è tenuto in unico originale. Il registro non può essere posto in uso se non previa vidimazione di ogni foglio da parte del presidente della commissione centrale o del magistrato delegato per la vigilanza, il quale annota nella prima pagina del registro il numero del registro e il numero dei fogli di cui è composto.

2. In caso di insufficienza dello spazio utile per la sezione di foglio da riempire, le iscrizioni sono continuate nel primo foglio in bianco successivo, annotando, a margine del foglio riempito, il rinvio al numero di foglio successivo, e, in quest'ultimo, le generalità della persona interessata e il numero di foglio cui si fa seguito.

3. Per ciascuna iscrizione, è annotato il numero dell'atto conservato nel fascicolo personale di cui al comma 5 e il numero di protocollo di quest'ultimo, la data di compilazione e la firma del compilatore. Le scritturazioni sono effettuate a mano con le modalità di cui all'art. 25 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

4. Dopo l'utilizzazione dell'ultimo foglio del registro, ogni altra iscrizione relativa a persone diverse da quelle già iscritte nel registro è effettuata su un nuovo registro numerato e vidimato con le modalità di cui al comma 1. Parimenti, sono iscritti nel nuovo registro i dati relativi a persone già iscritte in precedenti registri quando, in essi, sia insufficiente lo spazio utile per la sezione di foglio da riempire, osservate le modalità di cui al comma 2.

5. Gli atti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo indicato al comma 1 e ogni altro atto relativo alla persona interessata sono conservati in apposito fascicolo personale, dopo essere stati regolarmente protocollati e singolarmente individuati da un numero d'ordine progressivo, unitamente al decreto di cambiamento delle generalità e alle schede generali debitamente aggiornate di cui al comma 6.

6. Per ciascuna persona nei cui confronti è adottato il decreto di cambiamento delle generalità sono compilate due schede generali, una relativa alle precedenti generalità ed una relativa a quelle acquisite, contenente tutti i dati iscritti nel registro di cui al comma 1, con l'indicazione del numero del registro e di pagina da cui sono tratti, nonché del numero distintivo e del protocollo degli atti relativi conservati nel fascicolo di cui al comma 5. Salvo che le schede siano formate con mezzi informatici protetti, le integrazioni sono effettuate mediante applicazione, in ciascuna sezione, dei fogli suppletivi occorrenti.

Art. 11.
Autorità designata per le richieste di atti o certificati relativi alle nuove generalità

1. L'autorità incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, è, di norma, il direttore del Servizio centrale di protezione o persona dipendente dallo stesso Servizio, specificamente designata.

2. La commissione centrale può autorizzare l'autorità di cui al comma 1 a inoltrare, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 119, ulteriori richieste oltre quelle occorrenti o per nominativi diversi, quando sia necessario per motivi di sicurezza e di riservatezza. I documenti o certificati ulteriori sono distrutti a cura del Servizio centrale di protezione o custoditi dallo stesso; in quest'ultimo caso, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate dal presente articolo. L'acquisizione, la distruzione e l'utilizzazione dei documenti e certificati predetti sono annotati in apposito registro riservato.

3. Le richieste di rilascio di atti, certificati o estratti, di formazione, iscrizione, annotazione o trascrizione di atti, compresi quelli di stato civile, effettuate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, sono fatte per iscritto e sono conservate dal pubblico ufficiale che le riceve, il quale ne cura la custodia riservata.

4. Il direttore del Servizio centrale di protezione riferisce periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, alla commissione centrale, sulle modalità di applicazione delle disposizioni concernenti il cambiamento delle generalità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 novembre 1994

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ALLEGATO *A*

Fac-simile del registro dei dati di cui all'art.3 del d.Lgs. 29 marzo 1993. n.119.

REGISTRO DEI DATI RELATIVO AL CAMBIAMENTO DELLE GENERALITA'
(Ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119)

Il presente registro n _____

si compone di n _____fogli e di n _____ pagine.

Roma, _______
(luogo e data della vidimazione)

Il ___________________
(qualifica, cognome e nome)

Foglio n ____ pag ____
(segue a *foglio* n ____)

GENERALITA' ORIGINARIE

Sez I - Identità della persona

Cognome e nome : ____
Data e luogo di nascita : ____
Estremi dell'atto di stato civile : ____
(richiamo atto n: fasc. n:)
Paternità e maternità : ____

Sez II - Coniugio e filiazione

Cognome , nome, data e luogo di nascita, paternità e maternità del coniuge
____
____
Data e luogo del matrimonio : ____
Estremi dell'atto di stato civile: ____
Eventuali variazioni del rapporto coniugale ed estremi degli atti relativi: ____
____
____
(richiamo atti nn: fasc. nn:)
Nome, data e luogo di nascita dei figli; estremi degli atti di stato civile ed eventuali trascrizioni o annotazioni per ciascuno dei figli : ____
____
____
____
____
(richiamo atti nn: fasc. nn:)

Sez.III - Altri atti di stato civile

Specie dell'atto, data e luogo dell'evento ed estremi dell'atto ____
____
____
____
(richiamo atti nn: fasc. nn:)

pag ___/b
(segue a foglio n ____)

NUOVE GENERALITA'

Sez I - Identità della persona

Cognome e nome : ____
Data e luogo di nascita : ____
Estremi dell'atto di stato civile se adottato: ____
____
(richiamo atto n: fasc n)
Paternità e maternità : ____

Sez II - Coniugio e filiazione

Cognome , nome, data e luogo di nascita, paternità e maternità del coniuge
____
____
Data e luogo del matrimonio : ____
Estremi dell'atto di stato civile se adottato : ____
____
Eventuali variazioni del rapporto coniugale ed estremi degli atti relativi: ____
____
____
(richiamo atti nn: fasc. nn:)
Nome, data e luogo di nascita dei figli; estremi degli atti di stato civile ed eventuali trascrizioni o annotazioni per ciascuno dei figli : ____
____
____
____
____
(richiamo atti nn fasc nn)

Sez III - Altri atti di stato civile

Specie dell'atto, data e luogo dell'evento ed estremi dell'atto : ____
____
____
____
(richiamo atti nn fasc nn)

Foglio n ___ pag n ____
(segue a foglio n ____)

Sez IV - Residenza e altri dati essenziali

Residenza anagr ______________________________
____
Domicilio o dimora ______________________________
(Precedenti al cambiamento delle generalità)
(richiamo atti nn: fasc nn)

Cod fiscale: __________________ Cod. sanitario: __________________
Passaporto o altro titolo di espatrio, data e luogo di emissione ,validità: ______
____

Sez V - Titoli autorizzatori, concessori e abilitativi

Tipo, autorità adottante, data e luogo di conseguimento, validità
1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________
(richiamo atti n. fasc.n.)

Sez. VI - Titoli di studio
Tipo, autorità adottante, data e luogo di conseguimento
1) ______________________________
2) ______________________________
(richiamo atti nn: fasc.nn:)

Sez VII - Stato patrimoniale e rapporti civili.
Descrizione dei beni in proprietà, godimento o pertecipazione e dei rapporti di diritto civile A testo libero:
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
(richiamo atto n: fasc.n:)

pag n ___/b
(segue a foglio n ____)

Sez IV - Residenza e altri dati essenziali

Nuova residenza anagr ______________________________
____
Domicilio o dimora ______________________________
(Precedenti al cambiamento delle generalità)

(richiamo atti nn fasc nn)

Cod. fiscale: __________________ Cod sanitario: __________________
Documenti di identificazione o validi per l'espatrio, data e luogo di emissione, validità: (specificare, se si tratta di documenti di copertura, i limiti di utilizzazione)
____
____

Sez V - Titoli autorizzatori, concessori e abilitativi

Tipo, autorità adottante, data e luogo di conseguimento, validità
1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________

(richiamo atti n fasc n)

Sez. VI - Titoli di studio
Tipo, autorità adottante, data e luogo di conseguimento
1) ______________________________
2) ______________________________

(richiamo atti nn fasc nn)

Sez VII - Stato patrimoniale e rapporti civili.
Descrizione dei beni in proprietà, godimento o pertecipazione e dei rapporti di diritto civile, eventuali negozi simulati, rappresentante generale, eventuali rappresentanti speciali A testo libero:
____
____
____
____
____
____
____

(richiamo atto n fasc n)

Foglio n ____ pag, ____
(segue a foglio n ____)

Sez. VIII - Risultanze del CED dei dati di polizia

Testo archivio ARPO e richiami ad altri archivi A testo libero

(richiamo atti nn: fasc.nn:)

Sez IX - Risultanze del casellario giudiziale

A testo libero

(richiamo atto n: fasc.n:)

Sez. X - Procedimenti giurisdizionali e amministrativi in corso

Natura, autorità competente, oggetto e stato del procedimento, data della rilevazione:

(richiamo atti nn: fasc.nn:)

pag, ___/b
(segue a foglio n ____)

Sez VIII - Iscrizioni nel CED dei dati di polizia

Testo archivio ARPO e richiami ad altri archivi A testo libero

(richiamo atti nn fasc nn)

Sez. IX - Iscrizioni nel casellario giudiziale

A testo libero

(richiamo atto n: fasc.n:)

Sez. X - Procedimenti giurisdizionali e amministrativi

Natura, autorità competente, oggetto e stato del procedimento, data della rilevazione:

(richiamo atti nn: fasc.nn:)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, reca: «Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia».

— Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, reca: «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa».

— Il testo del comma 2-*quater* dell'art. 2 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata), come successivamente modificato dal comma 3 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, è il seguente: «2-*quater*. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3, nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. Le competenze previste dal comma 3 dell'art. 1-*ter* del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza».

Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 8/1991, è il seguente:

«Art. 10. — 1. Nei casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle norme già in vigore, direttamente dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, dall'autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta, dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non sono ritenute adeguate al fine di assicurare l'incolumità dei soggetti elencati nell'art. 9 e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio può essere definito uno speciale programma di protezione, comprendente, se necessario, anche misure di assistenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione, composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, da due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalità organizzata e da cinque funzionari e ufficiali esperti nel settore. Per i compiti di segreteria e istruttori la commissione centrale si avvale dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. Le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di cui al comma 1, nonché i criteri di formulazione del programma medesimo e le modalità di attuazione, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui al comma 2. Non si applica l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400»

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 10 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 8/1991, è il seguente:

«Art. 9. — 1. Nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, relativamente ai delitti previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, possono essere adottate misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità, provvedendo, ove necessario, all'assistenza secondo le disposizioni del presente capo.

2. Le citate misure possono essere adottate anche nei confronti dei prossimi congiunti, dei conviventi e di coloro che sono esposti a grave ed attuale pericolo a causa delle relazioni che intrattengono con le persone di cui al comma 1».

— Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 8/1991, modificato dall'art. 13 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 306, è il seguente:

«Art. 12. — 1. Le persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione devono rilasciare all'autorità proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorità o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresì, designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.

2. Lo speciale programma di protezione è sottoscritto dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:

a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma;

b) (*abrogata*);

c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle obbligazioni contratte;

d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria o dalle Forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione.

3. All'atto della sottoscrizione del programma, l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'art. 10».

L'art. 380 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 380 (*Arresto obbligatorio in flagranza*). — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-*bis* del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a), b), c), d), f), g), i)* del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà».

Il testo dell'art. 118 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 118 *(Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno).* — 1. Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

1-*bis*. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'art. 335, anche se tenuto in forma automatizzata.

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio».

— Il testo dell'art. 1-*quinquies* del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), è il seguente:

«Art. 1-*quinquies*. — 1. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Alto commissario può proporre al tribunale del luogo in cui la persona dimora l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; può altresì esercitare le altre facoltà attribuite dalla stessa legge alle autorità cui spetta di promuovere il procedimento di prevenzione. L'Alto commissario dispone che delle proposte inoltrate al tribunale sia data comunicazione alla questura territorialmente competente per gli adempimenti previsti nel quarto comma dell'art. 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Alto commissario ha facoltà di convocare qualsiasi persona avvalendosi dei poteri di cui all'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ne riferisce semestralmente al Ministro dell'interno.

3. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Alto commissario può esercitare, su delega del Ministro dell'interno, la facoltà di cui all'art. 165-*ter* del codice di procedura penale.

4. L'autorità giudiziaria competente, senza ritardo, trasmette ovvero autorizza gli organi di polizia giudiziaria a trasmettere all'Alto commissario copia dei rapporti, delle perizie tossicologiche in materia di stupefacenti e di ogni altro atto ritenuto utile, concernenti fatti comunque connessi a delitti di tipo mafioso; è altresì trasmessa all'Alto commissario copia delle perizie balistiche espletate in procedimenti penali. L'autorità giudiziaria, qualora ritenga di non poter derogare al segreto di cui all'art. 307 del codice di procedura penale, dispone, con decreto motivato, che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario. La documentazione trasmessa è coperta dal segreto di ufficio.

5. L'autorità giudiziaria, ove lo ritenga opportuno, può fornire all'Alto commissario, su sua richiesta, informazioni su iniziative di polizia giudiziaria concernenti la criminalità di tipo mafioso.

6. L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio ha facoltà di visitare gli istituti penitenziari e può avere colloqui personali, con detenuti e internati, osservando le disposizioni dell'art. 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354; nei casi di particolare urgenza di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto commissario. Tali facoltà non sono delegabili. Di detti colloqui l'Alto commissario farà specifica menzione nelle relazioni di cui al terzo comma dell'art. 1.

7. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite può autorizzare le intercettazioni di cui all'art. 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646, anche a richiesta dell'Alto commissario».

— Il testo dell'art. 102 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), è il seguente:

«Art. 102 *(Notizie di procedimenti penali).* — 1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dal presente testo unico, nonché per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.

3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalità organizzata.

4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione si procrastinata per il tempo strettamente necessario».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 12 del D.L. n. 8/1991, si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Il comma 3-*bis* dell'art. 51 del codice di procedura penale recita: «3-*bis*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

— L'art. 371 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 371 *(Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero)*. — 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.

2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:

a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'art. 12 ovvero si tratta di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

b) se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza;

c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza».

Nella lettera *a)* del comma 2 sono state soppresse le parole «di reato continuato o» dopo le parole «ovvero si tratta» dell'art. 1 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8. Questa deposizione, ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto, si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Nota all'art. 4:

— L'art. 11 del D.L. n. 8/1991 così recita:

«Art. 11. — 1. L'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata dello stesso, valutati in rapporto al rischio per l'incolumità del soggetto a causa delle dichiarazioni rese o che egli può rendere, sono deliberati di volta in volta dalla commissione di cui all'art. 10, su proposta motivata del procuratore della Repubblica ovvero, previo parere favorevole di questi, dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso o del prefetto. In casi di particolare urgenza, le misure necessarie sono adottate dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, il quale ne informa il Ministro.

2. La proposta deve contenere le notizie e gli elementi concernenti la gravità e l'attualità del pericolo cui le persone sono o possono essere esposte per effetto della loro scelta di collaborare con la giustizia. Nella proposta devono altresì essere elencate le eventuali misure di tutela già adottate o fatte adottare, nonché i motivi per i quali le stesse sono da ritenersi non adeguate alle esigenze.

3. Il parere del procuratore della Repubblica deve fare riferimento specifico all'importanza del contributo offerto o che può essere offerto dall'interessato o dal suo prossimo congiunto per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio penale».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 10 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 12 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 13-*ter* del D.L. n. 8/1991, aggiunto dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 306/1992, è il seguente:

«Art. 13-*ter*. — 1. Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono disposte sentita l'autorità che ha deliberato il programma, la quale provvede ad acquisire informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento può essere adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30-*ter*, 47, 47-*ter* e 50. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui l'autorità indicata nel comma 1 ha espresso avviso sfavorevole.

3. Per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle persone ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione».

— Il testo dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall'art. 7, comma 2, del D.L. n. 306/1992 è il seguente:

«Art. 147-*bis* *(Esame delle persone che collaborano con la giustizia)*. — 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame può svolgersi a distanza secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.

2. Le modalità di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'art. 495, comma 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 13-*ter* del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 5.

— La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà». Il capo VI relativo reca: «Misure alternative alla detenzione e remissione del debito».

— Per il testo dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 si veda in nota all'art. 5.

Note all'art. 7:

— L'art. 13 del D.L. n. 8/1991 così recita:

«Art. 13. — 1. Lo speciale programma di protezione può comprendere il trasferimento delle persone di cui all'art. 9 in comuni diversi da quelli di residenza o in luoghi protetti e le misure necessarie per garantire la riservatezza, secondo le modalità stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia penitenziaria, con il decreto di cui al comma 3 dell'art. 10.

2. Ai soli fini di cui al comma 1 può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di un documento di copertura. L'uso del documento fuori dei casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

3. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto esaminato o interrogato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, anche ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni.

4. Per gravi ed urgenti motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica può autorizzare la polizia giudiziaria a custodire le persone arrestate o fermate in locali diversi dal carcere, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Per gli stessi motivi e con le medesime finalità, l'autorizzazione può essere disposta dal giudice quando ritiene di applicare la custodia cautelare».

— Il testo dell'art. 13-*bis* del D.L. n. 8/1991, aggiunto dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 306/1992, è il seguente:

«Art. 13-*bis*. — 1. Per gravi e urgenti motivi di sicurezza, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'istituto penitenziario, può autorizzare, su richiesta del capo della Polizia, che ne informa il Ministro dell'interno, che le persone detenute per espiazione della pena o internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza siano custodite in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Negli stessi casi, il procuratore generale nel cui distretto la persona è ristretta ovvero ha la residenza o il domicilio può autorizzare specifiche modalità esecutive delle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata.

2. Le autorizzazioni previste dal comma 1 possono essere date anche prima dell'inizio della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto la persona da ammettere allo speciale programma di protezione ha la residenza o il domicilio.

3. Quando si tratta di persone detenute o internate per taluno dei reati indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal procuratore generale d'intesa con il procuratore nazionale antimafia».

— Per il testo dell'art. 13-*ter*, comma 4 del D.L. n. 81/1991 si veda in nota all'art. 5.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 13 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 7.

— Per il testo dell'art. 13-*bis* del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 7.

— Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 4.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 13 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 7.

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119 (Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia) è il seguente:

«Art. 3 (*Decreto di cambiamento delle generalità. Registro dei dati*). — 1. Con il decreto di cambiamento delle generalità, sono attribuiti alla persona ammessa allo speciale programma di protezione nuovi cognome e nome, nuove indicazioni del luogo e della data di nascita, degli altri dati concernenti lo stato civile, nonché dei dati sanitari e fiscali e sono individuate le situazioni soggettive di cui all'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per le quali l'autorità appositamente designata dalla commissione centrale è incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4.

2. I dati di cui al comma 1, nonché le risultanze del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, unitamente a quelli riferiti alle precedenti generalità, sono iscritti in apposito registro istituito presso il servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, alla cui tenuta può essere delegato un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di qualifica non inferiore a direttore di sezione. La vigilanza sul registro è esercitata dalla commissione di cui all'art. 10 del predetto decreto-legge o da uno dei magistrati che ne fanno parte, appositamente delegato dalla stessa.

3. Ai fini di cui al comma 2, il servizio centrale di protezione, subito dopo l'emanazione del decreto di cambiamento delle generalità, acquisisce dai competenti uffici di stato civile, del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati gli estratti degli atti di stato civile per copia integrale, copia delle schede e degli altri documenti occorrenti del casellario giudiziale, nonché i dati conservati dal predetto centro di elaborazione.

4. Il servizio centrale di protezione rinnova periodicamente le richieste di cui al comma 3 e provvede alla iscrizione nel registro di cui al comma 2 delle variazioni eventualmente sopraggiunte.

5. Nel registro di cui al comma 2 sono anche iscritti i dati concernenti la situazione anagrafica della persona ammessa allo speciale programma di protezione, le abilitazioni, concessioni, autorizzazioni, licenze ed altri atti o provvedimenti amministrativi, nonché i titoli di studio, diplomi o attestati di formazione professionale rilasciati alla persona stessa sotto le precedenti e le nuove generalità».

— L'art. 25 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) così recita:

«Art. 25. — Nei registri ogni scritturazione è fatta a mano con carattere chiaro senza abbreviature, raschiature o parole sovrascritte ad altre, sia nella linea sia nello spazio intermedio alle linee.

Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o più parole all'atto, l'ufficiale dello stato civile circonda con una linea le parole da cancellare per modo che possono in ogni tempo essere lette; nota le variazioni od aggiunte alla fine dell'atto per postilla, e dichiara il numero delle parole cancellate e delle postille fatte, prima delle sottoscrizioni dei chiarimenti e dei testimoni».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119, è il seguente:

«Art. 4 (*Atti di stato civile ed altri atti in deroga alle norme vigenti*). — 1. L'autorità designata a norma dell'art. 2, in attuazione dell'incarico ricevuto, richiede ai pubblici ufficiali competenti il rilascio, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, di atti di stato civile o loro estratti e di ogni altro atto, provvedimento o certificato, compresi i documenti di identificazione, relativi alle persone ammesse allo speciale programma di protezione, formati in relazione alle nuove generalità, ovvero in assenza della indicazione della persona cui si riferiscono. In quest'ultimo caso, il certificato, documento, atto o provvedimento è completato a cura del servizio centrale di protezione, che provvede alle iscrizioni o annotazioni nel registro di cui all'art. 3.

2. L'autorità designata richiede, altresì, le occorrenti iscrizioni, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento vigenti, in albi o registri, compreso quello anagrafico, relative alle persone ammesse allo speciale programma di protezione indicate con le nuove generalità, sulla base dei certificati, atti o provvedimenti rilasciati a norma del comma 1, ovvero previa esibizione dell'attestazione del Ministero dell'interno circa le nuove generalità e le altre qualità richieste risultanti nel registro di cui all'art. 3.

3. In nessun caso può essere richiesto ai pubblici ufficiali competenti la formazione, l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione di atti di stato civile che non trovano riscontro nel provvedimento di cambiamento delle generalità. È fatto comunque divieto all'autorità designata a norma dell'art. 2 di richiedere atti o provvedimenti che la persona ammessa al programma di protezione non potrebbe ottenere per mancanza di qualità, situazioni soggettive o requisiti richiesti da disposizioni di legge o di regolamenti.

4. L'autorità designata emette ricevuta dei documenti rilasciati a norma del comma 1 e trasmette gli stessi al servizio centrale di protezione che ne prende nota nel registro di cui all'art. 3.

5. I pubblici ufficiali sono tenuti ad adempiere senza ritardo alle richieste di cui ai commi 1 e 2 ed a rilasciare, a qualsiasi successiva richiesta da chiunque è legittimato a presentarla, certificati conformi alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni e ad ogni altro atto o provvedimento formato o rilasciato a norma dei predetti commi, salvo espressa diversa disposizione dell'autorità richiedente.

6. Quando sono stati rilasciati certificati, documenti, atti o provvedimenti senza l'indicazione delle generalità della persona cui si riferiscono, i pubblici ufficiali competenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al servizio centrale di protezione delle eventuali richieste, presentate da soggetti diversi dall'autorità di cui al comma 1, relative a persone i cui nominativi non trovano riscontro negli atti d'ufficio. Il servizio centrale di protezione, quando accerta che gli stessi nominativi non trovano riscontro nel registro di cui all'art. 3, ne dà notizia al pubblico ufficiale per i successivi adempimenti.

7. Quando si tratta di iscrizioni anagrafiche non si procede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 7, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

94G0727

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 novembre 1994.

Autorizzazione alla clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma a cancellare sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1994 con il quale la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma è stata autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» in data 13 settembre 1994 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

La clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma è autorizzata a cancellare dall'équipe responsabile del trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 15 gennaio 1994, i seguenti sanitari:

Baroni prof. Benedetto, aiuto presso la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Elli dott. Marco, aiuto presso la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

Art. 2.

Il rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A7931

DECRETO 6 dicembre 1994.

Adeguamento della disciplina sul bollino autoadesivo a lettura automatica delle confezioni delle specialità medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Ministro della sanità del 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 5 aprile 1988, sulla disciplina per l'impiego sulle confezioni delle specialità medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale di bollini autoadesivi a lettura automatica;

Visti, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *c)* e comma 4 concernenti, rispettivamente, l'indicazione sul bollino del prezzo di vendita al pubblico e degli estremi del provvedimento CIP di variazione dello stesso nonché le modalità di aggiornamento delle predette indicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, emanato in attuazione della direttiva n. 89/105/CEE riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, a norma del quale l'indicazione del prezzo delle specialità medicinali e degli estremi del relativo provvedimento CIP è fatta dal titolare della autorizzazione alla immissione in commercio sulla confezione del prodotto;

Vista la delibera del CIPE in data 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994 concernente i criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e per l'emanazione della disciplina relativa al regime di sorveglianza, la quale al punto 4) dispone che il prezzo della specialità medicinale sottoposta a vigilanza sia indicato sulla confezione del prodotto esterna al bollino ottico autoadesivo;

Ritenuto che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi della disciplina della numerazione progressiva dei bollini a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sia opportuno procedere all'adeguamento della normativa di cui al citato decreto del 29 febbraio 1988 con allineamento della stessa alle disposizioni di cui alla richiamata deliberazione CIPE del 25 febbraio 1994, tenuto anche conto del generalizzato livello di automazione delle procedure di controllo delle prescrizioni farmaceutiche;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'obbligo di indicare sul bollino autoadesivo a lettura automatica delle confezioni delle specialità medicinali, il prezzo di vendita al pubblico e gli estremi del provvedimento CIP di variazione dello stesso, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro della sanità del 29 febbraio 1988, fermo restando l'obbligo di indicare i predetti elementi su altra parte della confezione esterna a norma della deliberazione CIPE del 25 febbraio 1994.

2. Con la decorrenza indicata al comma 1 è altresì abrogato l'obbligo di aggiornamento di cui al comma 4 dell'art. 2 del citato decreto del Ministro della sanità del 29 febbraio 1988.

3. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è autorizzato ad adeguare le proprie forniture alle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1994

Il Ministro: COSTA

94A7952

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 dicembre 1994.

Modificazioni al decreto ministeriale 21 novembre 1991 concernente modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 30 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato) ed in particolare l'art. 15, comma 3, il quale prevede che sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di «fondi speciali» presso le regioni;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 1994 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerata l'esigenza di apportare alcune modifiche al cennato decreto ministeriale 21 novembre 1991 onde ovviare a talune difficoltà riscontrate nell'espletamento delle attività ivi previste;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è modificato come segue:

a) all'art. 1, comma 2, le parole «bilancio preventivo» sono sostituite dalle parole «bilancio consuntivo»;

b) all'art. 2, comma 5, le parole «nei dodici mesi precedenti» sono sostituite dalla parola «nei due esercizi precedenti»;

c) all'art. 7, comma 2, è aggiunto il seguente periodo:

«In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266»;

d) all'art. 7, comma 3, le parole «sino al 30 giugno 1992» sono sostituite dalle parole «sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1994

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
GUIDI

94A7947

DECRETO 9 dicembre 1994.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1990 (quinquennali), 1° gennaio 1991 (quinquennali), 1° luglio 1991 (settennali), 1° gennaio 1992 (settennali), 1° gennaio 1993 (settennali) e 1° gennaio 1994 (settennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1995 e scadenza nel mese di luglio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 192818/66-AU-218 del 20 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 11.500 miliardi;

n. 193545/66-AU-229 del 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 5.500 miliardi;

n. 348865/66-AU-242 del 20 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° luglio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 349617/66-AU-252 del 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 826294/66-AU-270 del 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 101671/66-289 del 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1994, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1995 e scadenza nel mese di luglio 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di gennaio 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di luglio 1995, è determinato nella misura:

del 5,60% per i CCT quinquennali 1° luglio 1990 emessi per lire 11.500 miliardi, cedola n. 10;

del 5,60% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1991 emessi per lire 5.500 miliardi, cedola n. 9;

del 5,60% per i CCT settennali 1° luglio 1991 emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 8;

del 5,60% per i CCT settennali 1° gennaio 1992 emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 7;

del 5,60% per i CCT settennali 1° gennaio 1993 emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 5;

del 5,40% per i CCT settennali 1° gennaio 1994 emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.056.000.000.000, così ripartite:

L. 644.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1990;

L. 308.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1991;

L. 448.000.000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1991;

L. 532.000.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1992;

L. 476.000.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1993;

L. 648.000.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1994,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A8033

DECRETO 9 dicembre 1994.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1986 (decennali), 1° gennaio 1986 ex-convertibili (decennali) e 1° gennaio 1987 (decennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1995 e scadenza nel mese di gennaio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 321335/66-AU-99 del 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° gennaio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.100 miliardi;

n. 321336/66-AU-100 del 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° gennaio 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di lire 19.945 milioni;

n. 626534/66-AU-126 del 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° gennaio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti n. 321335 del 20 dicembre 1985 e n. 626534 del 23 dicembre 1986, nonché l'art. 3 del suddetto decreto n. 321336 del 20 dicembre 1985, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del suddetto decreto ministeriale in data 23 dicembre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1995 e scadenza nel mese di gennaio 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di gennaio 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di gennaio 1996, è determinato nella misura:

del 9,80% per i CCT decennali 1° gennaio 1986 emessi per lire 5.100 miliardi, cedola n. 10;

del 9,80% per i CCT decennali 1° gennaio 1986 ex convertibili, circolanti per lire 19.945 milioni, cedola n. 10;

del 10,55% per i CCT decennali 1° gennaio 1987 emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 9.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di lire 1.029.248.360.000, così ripartite:

L. 499.800.000.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1986;

L. 1.954.610.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1986;

L. 527.493.750.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1987,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A8034

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 dicembre 1994.

Autorizzazione alla pesca nelle festività di fine anno 1994.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992), e successive modificazioni, recante la «disciplina della pesca dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1994) concernente il «fermo biologico dell'attività di pesca per il 1994»;

Considerata la tradizione popolare, su tutto il territorio nazionale, di consumare i prodotti ittici freschi in occasione delle festività del Natale e del Capodanno, per cui occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati;

Considerata, pertanto, l'opportunità, al fine di consentire il rispetto della suddetta tradizione popolare, di derogare per il corrente anno al disposto dei suddetti decreti;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto disposto dall'art. 5, punto 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale 29 maggio 1992 è consentita, per il corrente anno, nell'ambito di tutti i compartimenti marittimi, l'attività di pesca dei molluschi bivalvi nelle giornate di sabato 17 e 24 dicembre 1994.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto dall'art. 20, punto 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 5 luglio 1994 è consentita, per il corrente anno, limitatamente nell'ambito territoriale dei compartimenti marittimi del mare Tirreno, l'attività di pesca a strascico e traino pelagico nella giornata di domenica 18 dicembre 1994.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1994

Il direttore generale: AMBROSIO

94A7991

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 novembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cooperativa Gavasseto - Società cooperativa a r.l.», in Bibbiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 14 luglio 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa Gavasseto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bibbiano (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa Gavasseto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bibbiano (Reggio Emilia), costituita per rogito notaio dott. Gian Domenico Serri in data 27 novembre 1963, repertorio n. 4886, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Bertolini Paolo, nato a Reggio Emilia il 20 giugno 1958 ed ivi residente, in via Freddi, 40/1, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7948

DECRETO 29 novembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Rio Salso» a responsabilità limitata, in Bagno di Romagna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 5 luglio 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Rio Salso» a respon-

sabilità limitata, con sede in Bagno di Romagna (Forlì), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola Rio Salso» a responsabilità limitata, con sede in Bagno di Romagna (Forlì), costituita per rogito notaio dott. Renzo Macherozzi in data 9 ottobre 1980, repertorio n. 1350, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Bertozzi Luciano, nato a Faenza (Ravenna) il 6 marzo 1950, residente in via Zignola, 14/*B*, Forlì, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7949

DECRETO 29 novembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Monte Arsiccio - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 19 novembre 1993 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola «Monte Arsiccio - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Monte Arsiccio - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Domenico Cucchiari in data 12 giugno 1972, repertorio n. 454, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Nadia Rischia, nata a Roma il 18 aprile 1953 ed ivi residente, in via dei Fulvi n. 47, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7950

DECRETO 29 novembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Azzurra - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 23 giugno 1994 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Azzurra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Azzurra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Domenico Gallelli in data 10 maggio 1989, repertorio n. 97027, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Gianluca Cesari, nato a Roma il 31 ottobre 1964 ed ivi residente, con studio in largo Generale Gonzaga del Vodice n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7951

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo all'annullamento di biglietti della lotteria nazionale Italia 1994

I biglietti della lotteria nazionale Italia 1994, appresso elencati sono stati annullati in quanto oggetto di furto presso i magazzini vendita generi di Monopolio:

serie E dal n. 70.501 al n. 71.000;
serie I dal n. 76.501 al n. 77.000;
serie N dal n. 589.501 al n. 590.000;
serie R dal n. 586.001 al n. 586.500.

94A7953

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Altinia fra lavoratori», in Venezia-Mestre

Con decreto ministeriale 24 novembre 1994, i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Altinia fra lavoratori», con sede in Venezia-Mestre, sono stati prorogati fino al 24 maggio 1995.

94A7937

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Montegranaro ad accettare una donazione

Con decreto n. 738 - Sett. I, del 18 ottobre 1994 del prefetto della provincia di Ascoli Piceno, il direttore didattico del circolo di Montegranaro è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice «Ricoh FT 305» del valore di L. 1.250.000 disposta dai genitori degli alunni del plesso di scuola elementare e materna di S. Liborio.

94A7939

Autorizzazione alla scuola media statale di Monastier ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 2689/92 2° Sett., datato 21 maggio 1992 del prefetto di Treviso, la scuola media statale di Monastier è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: una stampante grafica Star LC 20 del valore di L. 371.042; un sistema ingrandente per computer Softvista, comprensivo di mouse, del valore di L. 936.000. Offerente: Cassa rurale ed artigiana di Monastier.

94A7964

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Corazzin» di Arcade ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 2690/92 2° Sett., datato 21 maggio 1992 del prefetto di Treviso, la scuola media statale «G. Corazzin» di Arcade è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: due armadi-vetrina p. battente con zoccolo cm 100 x 50 x 190 H del prezzo complessivo di L. 1.060.860 IVA compresa; un proiettore diapositive Zeiss Ikon, mod. Perkeo 415 AFS del prezzo di L. 285.000 IVA compresa. Offerente: comitato dei genitori della suddetta scuola media.

94A7965

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Rossi» di Mogliano Veneto ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 3028/93/2° Sett., datato 16 giugno 1993 del prefetto di Treviso, la scuola media statale «G. Rossi» di Mogliano Veneto è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un computer Prince Tecn. 386 SX completo di tastiera (matr. disco fisso 0017818); un video monitor V.G.A. a colori; un mouse + tappetino antistatico; una stampante a 24 aghi Fujsu DL 900 per un valore complessivo di L. 2.090.000. Offerente: comitato dei genitori della suddetta scuola media.

Con decreto prot. n. 3931/94/1° Sett., datato 9 giugno 1994 del prefetto di Treviso, la scuola media statale «G. Rossi» di Mogliano Veneto è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: una tastiera computer Commodore 64, matr. VHB4-1491218E; un drive, matr. BLS 190467; un mouse + cavi del valore complessivo di L. 400.000. Offerente: prof.ssa Giuseppina Broccio.

Con decreto prot. n. 4021/94/1° Sett., datato 9 giugno 1994 del prefetto di Treviso, la scuola media statale «G. Rossi» di Mogliano Veneto è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un computer Intel 80486-33Mhz-4mByte, memoria Ram + disco fisso 12 Om.B. + unità floppy disk completo di tastiera; un video monitor Philips 14" a colori VGA; un mouse, del valore complessivo di L. 2.330.000. Offerente: comitato dei genitori nella persona della rappresentante sig.ra Domenica Famà.

94A7967

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 dicembre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1636,51
ECU	1985,74
Marco tedesco	1041,70
Franco francese	302,13
Lira sterlina	2558,19
Fiorino olandese	930,31
Franco belga	50,627
Peseta spagnola	12,406
Corona danese	265,69
Lira irlandese	2516,95
Dracma greca	6,741
Escudo portoghese	10,143
Dollaro canadese	1180,49
Yen giapponese	16,324
Franco svizzero	1231,38
Scellino austriaco	148,01
Corona norvegese	238,80
Corona svedese	217,14
Marco finlandese	335,97
Dollaro australiano	1268,30

94A8062

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia 1° dicembre 1994 concernente: «Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei biologi in Italia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. *11*, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* al primo periodo del dispositivo, primo rigo, dove è scritto: «Il titolo di Roberto Perris, nato *l'8 luglio* 1957...», si legga: «Il titolo di Roberto Perris, nato *il 7 agosto* 1957...».

94A7984

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300